

Civile Ord. Sez. 3 Num. 21031 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 23/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4896/2017 R.G. proposto da
Figurella Start S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio
Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto presso il loro
studio in Roma, via Crescenzo, n. 91;

– *ricorrente* –

contro

Dassiè Nadia, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Giovanetti,
con domicilio eletto in Roma, via dei Savorelli, n. 11, presso lo Studio
dell'Avv. Anna Chiozza;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, n. 2377/2016,
pubblicata il 4 ottobre 2016;

2018
1980

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato in fatto

1. Pronunciando in grado d'appello in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza della Figurella Start S.r.l. nei confronti di Nadia Dassiè per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto in relazione a contratto stipulato in data 4/10/2011 per l'esecuzione di n. 45 trattamenti di un programma di snellimento secondo il «metodo Figurella» — pretesa resistita dall'opponente con domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso o, in subordine, di risoluzione dello stesso per impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione — il Tribunale di Treviso, in virtù di rilievo officioso previamente sottoposto al contraddittorio delle parti, ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, in totale riforma di quella di primo grado, la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, condannando la società a restituire alla opponente/appellante tutte le somme ricevute in forza del contratto medesimo, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo.

Ha, infatti, in sintesi, rilevato che l'oggetto del contratto «non è determinato né determinabile (non consentendo di individuare, nemmeno genericamente, il percorso funzionale al dimagrimento nel caso specifico proposto alla parte sottoscrittente)».

Avverso tale decisione Figurella Start S.r.l. propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resiste l'intimata, depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato in diritto

1. Con i primi due motivi la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

applicazione, rispettivamente, degli artt. 1363 e 1362 cod. civ., per avere il giudice d'appello omesso di interpretare il contratto alla luce:

— (primo motivo) di tutte le clausole in esso contenute, attraverso le quali: la prestazione cui si impegna la società viene descritta come consistente nel mettere a disposizione i locali del centro, con le attrezzature e la consulenza del personale addetto per un numero determinato di sedute; il programma di smaltimento viene a sua volta indicato attraverso un rinvio ad una specifica metodologia di trattamento, denominata «metodo Figurella», che la cliente dichiara esserle stata dettagliatamente illustrata e che è stata peraltro pubblicizzata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale anche con spot televisivi sulle reti pubbliche; la prestazione nel suo complesso era principalmente orientata al risultato voluto e garantito alla cliente;

— (secondo motivo) del comportamento processuale della controparte, che, domandando la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e a tal fine spiegando nel dettaglio i trattamenti ai quali affermava di non potersi più sottoporre, implicitamente aveva ammesso di averne piena conoscenza.

2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di contratto *per relationem*.

Sostiene che il rinvio ad una metodologia specifica, denominata «metodo Figurella», che la cliente ha dichiarato esserle stata dettagliatamente illustrata prima della sottoscrizione dell'accordo, e i cui elementi erano stati acquisiti al processo, sia attraverso le dichiarazioni della cliente che attraverso l'istruttoria espletata, consentiva di ritenere determinato o, comunque, determinabile *per relationem* l'oggetto del contratto.

3. Con il quarto motivo la ricorrente deduce poi, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia, per l'appunto, della «descrizione della metodologia specifica Figurella, cui le parti fanno rinvio ... risultata all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale esperita nel primo grado di giudizio».

Sono al riguardo richiamate le deposizioni dei testi Tagliavini e Padrone (riportate anche nella sentenza di primo grado) che descrivono le attrezzature utilizzate (lettini riscaldati all'interno di cupole dalle quali si può entrare e/o uscire liberamente) e i trattamenti praticati (la cliente viene stesa sul lettino all'interno di una cabina trasparente e un operatore indica gli esercizi fisici da compiere; successivamente all'interno della stessa sala, la cliente viene emessa con la testa fuori del corpo all'interno di un gabbiotto nel quale viene immesso ossigeno). Si rimarca che la sentenza di primo grado aveva affermato che «gli esercizi fisici sono dettagliatamente descritti, con la cabina e il gabbiotto, nella documentazione allegata al fascicolo di parte opposta» e che convergenti indicazioni erano anche desumibili dalle affermazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia infine, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1367 cod. civ., per non avere il giudice d'appello fatto applicazione del principio di conservazione del contratto.

5. Tutti gli esposti motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili, risolvendosi nella sollecitazione di una attività, quale quella dell'interpretazione del contratto e della connessa valutazione della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, riservata al giudice del merito

Secondo principio incontrastato della giurisprudenza di questa Corte, invero, l'oggetto del contratto è determinabile quando il giudice

possa in concreto determinarlo facendo riferimento a elementi prestabiliti dalle parti, le quali si siano accordate circa la futura determinazione dell'oggetto stesso e circa i criteri e le modalità da osservarsi a questo fine. La determinabilità, dunque, con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, presuppone che vi sia stato un accordo circa la futura determinazione dell'oggetto stesso e circa le modalità ed i criteri da osservarsi a questo fine, con la conseguenza che dallo stesso contratto vanno desunti, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione del relativo oggetto (v. *ex aliis* Cass. 11/02/1980, n. 953; 24/11/1983, n. 7047; 27/06/1985, n. 3853; 25/02/1987 n. 2007).

L'accertamento della sussistenza nel caso concreto di tali elementi, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato (Cass. n. 953 del 2980, cit.; cfr. anche Cass. 01/03/2007, n. 4849).

Nel caso di specie il tribunale offre ampia e del tutto coerente motivazione evidenziando che, con riferimento all'oggetto del contratto, dalla scrittura si trae testualmente solo la seguente indicazione: «chiedo di essere ammesso a frequentare il centro e di essere iscritta al programma per lo snellimento, secondo il metodo Figurella», cui segue l'indicazione di n. 45 «trattamenti» non meglio determinati, da eseguirsi fra dicembre 2000 11 luglio 2012, per il prezzo complessivo di € 2.695.

Il tribunale valuta quindi tali indicazioni come «del tutto generiche», poiché mancanti di «alcuna indicazione del contenuto del programma e delle caratteristiche del metodo Figurella, laddove è noto non solo che in un centro di dimagrimento i trattamenti proposti possono essere i più diversi (dai massaggi ai bagni turchi, alle saune, al linfodrenaggio, ai bendaggi, all'utilizzo di macchinari e altro), ma anche che questi, all'atto pratico, si accompagnano normalmente a



indicazioni sulla dieta e sull'attività fisica, che vengono raccomandate e prescritte fin dalle prime sedute». Al riguardo — soggiunge — dal contratto «nulla di chiaro emerge, il che può, tra l'altro, creare la falsa aspettativa che il risultato prospettato derivi esclusivamente dal trattamento estetico e favorire l'idea che il cliente, nello svolgimento del trattamento dimagrante, dovrà svolgere un ruolo del tutto passivo».

Trattasi con evidenza di motivazione pienamente congruente, all'interno della quale le censure svolte non sono in grado di palesare alcun errore di diritto, risolvendosi esse piuttosto nella prospettazione (e sollecitazione in questa sede) di una nuova e diversa considerazione degli elementi contenuti in contratto: i quali peraltro certamente non si impongono per alcun univoco significato oggettivo in grado di condurre necessariamente, con il richiesto carattere di decisività, a una conclusione diversa.

Quanto in particolare al comportamento processuale della parte e agli altri elementi raccolti nell'istruttoria in primo grado va escluso che essi possano fondatamente condurre a ritenere determinabile l'oggetto del contratto: tale requisito infatti attiene a un dato oggettivo e, appunto, univocamente identificabile, che deve comunque preesistere alla stipula del contratto e non può pertanto ricavarsi né da possibili soggettive interpretazioni di una delle parti, né tantomeno da comportamenti successivi alla sua stipula, che si assumano posti in esecuzione degli impegni contrattuali, atteso che quel che appunto si tratta di determinare è l'oggetto di questi ultimi e dunque anche la riferibilità al contratto delle prestazioni successivamente poste in essere (v. già in tal senso Cass. 19/03/2007, n. 6519).

Si appalesa infine del tutto generico e, comunque, inconferente il richiamo al criterio di conservazione del contratto ex art. 1367 cod. civ..

La stessa ricorrente omette del tutto, invero, di indicare in quale modo tale criterio avrebbe potuto nella specie condurre a una diversa lettura del contratto, ai fini in questione.

In ogni caso varrà ancora una volta rimarcare che la valutazione di indeterminabilità dell'oggetto del contratto non deriva, nella specie, dalla equivocità dei termini usati ovvero dall'esistenza di clausole contraddittorie, quanto, in radice, dalla impossibilità di desumere dalla scrittura alcun elemento o criterio oggettivo prestabilito idoneo a condurre alla determinazione del suo oggetto.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso il 4/7/2018


Il Presidente
(Roberta Vivaldi)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale